

OGGETTO: News Letter 17/14

A. FISCO.

A1. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto Renzi” con il quale sono state approvate alcune misure urgenti volte a favorire la competitività e la giustizia sociale.

(D.L. 24/4/2014, n.66 su G.U. n.95 del 24/4/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 25/4/2014, pagg. 2-4)

Tra le diverse disposizioni, si segnala:

- l’incremento del livello di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari assoggettati a un prelievo a monte (ritenute e imposte sostitutive). In sintesi e in via generale, a decorrere dall’1/7/2014 è innalzata al 26% l’aliquota d’imposta (attualmente determinata nella misura del 20%), restando comunque assoggettati alla minore aliquota del 12,50% i reddimenti dei titoli pubblici italiani (ed equiparati), dei titoli obbligazionari emessi da Stati ed enti territoriali “white list”, dei titoli di risparmio per l’economia meridionale;
- limitatamente al periodo d’imposta 2014, l’introduzione del cd. “bonus IRPEF”, ovvero sia un credito, che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, in misura pari a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro (con un meccanismo di rimodulazione al ribasso fino alla soglia di un ammontare di reddito complessivo pari a 26.000 euro);
- la riduzione generalizzata delle aliquote IRAP applicabili dai diversi soggetti passivi del tributo. Più in particolare, oltre alla riduzione delle aliquote riferite a soggetti operanti in specifici settori economici, è stata rimodulata dal 3,90% al 3,50% anche l’aliquota applicabile in via ordinaria;
- con riguardo alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, è stata esclusa la possibilità di versare le imposte sostitutive in tre rate annuali, dovendo, invece, essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2013;
- in merito alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione – da parte degli imprenditori agricoli – di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, è esclusa l’applicabilità delle regole previste per la determinazione del reddito agrario, dovendosi, invece, determinare applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%;
- l’anticipo al 31/3/2015 dell’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A..

A2. Misure sperimentali 2014 per l'incremento della produttività del lavoro.

Sono state definite le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014.

(D.P.C.M. 19/2/2014 su G.U. n.98 del 29/4/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 30/4/2014, pag. 37)

In merito, è stato disposto che:

- per l'anno 2014, l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 481, della Legge 24/12/2012, n.228 (consistente nella possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, previo rispetto di determinate condizioni), trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2013 alla suddetta imposta sostitutiva;
- la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, a 3.000 euro lordi;
- continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22/1/2013.

A3. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: chiarimenti.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (ex art. 1 del D.L. 24/4/2014, n.66), operata attraverso il riconoscimento – previo rispetto di determinate condizioni – di un credito d'imposta a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

(Circolare n.8/E del 28/4/2014, "Il Sole 24 Ore" del 29/4/2014, pag. 3 e dell'1/5/2014, pag. 31)

In merito, è stato precisato che:

- per beneficiare del credito è necessario che siano rispettati 3 presupposti, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo;
- quanto alla tipologia di reddito prodotto, potenziali beneficiari del suddetto credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da: redditi di lavoro dipendente; compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme percepite a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche derivanti da forme di previdenza complementare; compensi per lavori socialmente utili;
- tali contribuenti, al fine di poter fruire del credito, devono avere un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti;
- per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo – per l'anno d'imposta 2014 – non superiore a 26.000 euro, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- i sostituti d'imposta, che erogano le citate tipologie di redditi, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio;
- i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto stesso che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi

- a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto;
- il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.

A4. Comunicazione dei trasferimenti di mezzi di pagamento da o verso l'estero.

Sono state definite le modalità e i termini di comunicazione, da parte degli intermediari finanziari, dei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi pagamento. In merito, è stato precisato che gli intermediari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (oggetto di registrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 21/11/2007, n.231), limitatamente ai trasferimenti di importo pari o superiore a 15.000 euro, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.58231 del 24/4/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 25/4/2014, pag. 34)

A5. Impianti fotovoltaici: chiarimenti e prospettive.

In risposta ad un'interrogazione parlamentare del 23/4/2014 – con la quale era stato chiesto “*al Governo se intenda verificare l'opportunità di rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, allorquando l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento, ed auspicano l'innalzamento di detta soglia. Inoltre, gli Onorevoli chiedono di mantenere al 9 per cento la quota percentuale di ammortamento annuo degli investimenti riguardanti gli impianti fotovoltaici*” – è stata condivisa dagli organi competenti l'opportunità prospettata di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, eventualmente prevedendo un unico coefficiente a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi.

(Interrogazione parlamentare n.5-02689 del 30/4/2014 e "Il Sole 24 Ore" dell'1/5/2014, pag. 34)

A6. Detraibile l'IVA versata per la costruzione di immobile su terreno altrui.

È detraibile l'IVA versata per la costruzione di un immobile su un terreno altrui di cui il contribuente risultava comodatario (l'eccedenza è, quindi, rimborsabile ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 26/10/1972, n.633). In merito, è stato precisato che “*Ai fini del rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, la dizione ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, [...], non consente l'ammortamento di spese relative ad elementi patrimoniali di proprietà di terzi, i quali si configurino come soggetti tributari diversi rispetto all'impresa medesima, ancorché eventualmente operanti nell'ambito di essa. È, invece, consentito l'ammortamento per le spese sostenute - come nel caso di specie - dall'affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, a prescindere dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine della locazione, purché vi sia, da parte dell'affittuario, l'effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa ed il locatore non operi alcuna deduzione delle quote di ammortamento*”.

(Cassazione n.9327 del 28/4/2014)

A7. Fondazioni ed esercizio di attività commerciali per il tramite di società.

Non costituisce una condotta abusiva/elusiva quella di una fondazione che, al fine di separare l'attività commerciale da quella istituzionale, svolge l'attività commerciale per mezzo di una società interposta, potendo, quindi, legittimamente fruire dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 31/10/1990, n.346. Contrariamente, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la fondazione avrebbe dovuto compiere le operazioni “commerciali” mediante l'istituzione di una contabilità separata, non avendo, in tal modo, diritto alla fruizione della menzionata esenzione.

(CTR Liguria n.212/07/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 28/4/2014, pag. 26)

A8. In arrivo agevolazioni alle reti d'impresa.

La stampa specializzata ha reso noto che nel 2014 dovrebbe essere rifinanziato il fondo per il regime agevolato delle reti d'impresa (cd. reti contratto), così come risulta dal Documento di economia e finanza per il 2014.

(*"Il Sole 24 Ore" del 29/4/2014, pag. 37*)

B. SOCIETA' E BILANCIO.

B1. Omessa convocazione dell'assemblea: poteri sanzionatori e di accertamento.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando un precedente orientamento espresso dal Ministero dell'Interno, ha chiarito che le Camere di Commercio territorialmente competenti dispongono dei poteri di accertamento e dei poteri sanzionatori in relazione alle ipotesi di omessa convocazione dell'assemblea dei soci ex art. 2631 del Codice civile.

([Circolare MiSE n.72265 del 29/4/2014](#) e [Circolare MI n.13308/44 del 22/4/2014](#))

C. VARIE.

C1. La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato il tema della rinuncia del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento, ovvero sia il negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'autore dismette una situazione giuridica di cui è titolare. Le più frequenti fattispecie in cui può emergere la volontà rinunziativa hanno a oggetto beni e diritti dei quali non si vuole più sostenere l'onere tributario, ovvero che non sono più di interesse, in quanto di scarso valore e praticamente ingestibili. Oltre alla rinuncia del diritto di proprietà, sono state fornite alcune precisazioni per la rinuncia della quota indivisa di comproprietà, per la rinuncia ai diritti di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, di uso e abitazione, e di servitù.

([Studio del CNN n.216-2014/C](#) e *"Il Sole 24 Ore" del 25/4/2014, pag. 36*)

In sintesi, è stato precisato che:

- diversi indici, normativi e non, depongono per la rinunziabilità del diritto di proprietà; si tratta, infatti, di un facoltà in cui in massima misura si esplica il potere di disposizione spettante al titolare del diritto soggettivo, che non può essere negato in mancanza di un diversa volontà ordinamentale. Con riferimento ai beni immobili, il legislatore prevede anche quale sia la conseguenza, indiretta e riflessa, di tale negozio, ovvero sia l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato (ex art. 827 del Codice civile);
- le conclusioni non mutano se il diritto di proprietà spetta in comune a più soggetti; anche in questo caso non può negarsi la rinunziabilità del diritto. La conseguenza indiretta di tale atto sarà, tuttavia, l'espansione inevitabile delle quote dei restanti contitolari, quale conseguenza della natura della comunione;
- la rinunziabilità non può che valere anche per i diritti reali di godimento; trattandosi di limitazioni reali del diritto di proprietà, a seguito della rinuncia non può che determinarsi la riespansione di essa, la quale riacquista la sua portata originaria;
- nei casi in cui esiste una posizione di debito la rinuncia assume una fisionomia diversa; occorre, infatti, una espressa previsione di legge affinché il debitore possa spogliarsi del debito senza il consenso del creditore. Stante il pregiudizio che questi risente, la dichiarazione di rinuncia deve essergli portata a conoscenza, assumendo pertanto natura recettizia.